

Il contenzioso tributario dall'avviso di accertamento al giudizio di appello

Memorie

Atto di integrazione dei motivi

Deposito documenti

La nota spese

La conciliazione giudiziale

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale

Il giudizio d'appello

Memorie

La memoria ex art. 32 del D. Lgs. 546/92 potrà contenere **solamente l'illustrazione dei motivi già dedotti in sede di ricorso o di memoria con motivi aggiunti** (ove essa fosse stata ammissibilmente presentata) e può essere depositata con le copie per le altre parti, nella segreteria della Commissione adita, **fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione.**

Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio le parti possono scambiarsi brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

È opportuno presentare sempre una memoria per controbattere punto per punto le controdeduzioni presentate dall'Ufficio.

Esempio Memoria ex art. 32 D. Lgs. 546/92

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIADI

Il sottoscritto Prof. Dott. URBANO Armando iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari nell'interesse del proprio assistito come da mandato in atti, Sig. ... nato a .. il, residente a, Via,c.f.(oppure: *la società, con sede in, via, c.f., nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore*)

PREMESSO

- che in data ha presentato alla Commissione tributaria provinciale (regionale) di ricorso (*appello*) R.G.R. (R.G.A.) n.avverso, n., emesso da, notificando il, concernente(*indicare il ricorso e l'atto impugnato con i relativi estremi di identificazione*);
- che codesta Commissione tributaria ha fissato per il giorno udienza di trattazione;

OSSERVA E DEDUCE

ulteriormente quanto segue:..... (esporre l'illustrazione dei motivi del ricorso e dell'eventuale atto di integrazione dei motivi).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto nella predetta qualità, insiste sulla richiesta di dell'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di in quanto concepito in violazione di legge, con condanna alle spese ed onorari di giudizio.

Salvezze illimitate.

....., il

Prof. Dott. Armando Urbano

Atto di integrazione dei motivi

(art. 24, commi 2 e seguenti D. Lgs. 546/92)

L'integrazione dei motivi di ricorso può essere effettuata solo a seguito del deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti, o per ordine della Commissione, **entro sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.**

Se è stata già fissata la trattazione della controversia l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti.

Esempio Atto di integrazione dei motivi

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIADI

Il sottoscritto Prof. Dott. URBANO Armando iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari nell'interesse del proprio assistito come da mandato in atti, Sig. ... nato a .. il, residente a, Via,c.f.(oppure: *la società, con sede in, via, c.f., nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore*)

PREMESSO

- che in data ha presentato alla Commissione tributaria provinciale di ricorso R.G.R. n. avverso, n., emesso da, notificando il, concernente (*indicare il ricorso e l'atto impugnato con i relativi estremi di identificazione*);
- che sono stati presentati *ex adverso* documenti in precedenza non conosciuti (*indicare quali, e quando sono stati conosciuti*) che suggeriscono e rendono necessaria, per tutelare le ragioni del ricorrente, l'integrazione dei motivi formulati nel ricorso ai sensi dell'art. 24, comma 2 D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546.

In relazione a ciò formula i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

..... (*motivi e suoi nessi di consequenzialità rispetto a specifici documenti prodotti in causa ex adverso*).

Anche per queste ulteriori ragioni

CHIEDE

l'accoglimento del ricorso a suo tempo proposto

Salvezze illimitate.

....., il

Prof. Dott. Armando Urbano

Deposito documenti ex art. 24, comma 1 D. Lgs. 546/92

L'atto deve essere depositato, unitamente ai documenti che si vogliono produrre, successivamente alla costituzione in giudizio, nella segreteria della Commissione adita, con un numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti costituite. La nota di produzione dei documenti può essere depositata fino a venti giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Esempio nota deposito documenti

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIADI

Il sottoscritto Prof. Dott. URBANO Armando iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari nell'interesse del proprio assistito come da mandato in atti, Sig. ... nato a .. il, residente a, Via,c.f.(oppure: *la società, con sede in, via, c.f., nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore*)

PREMESSO

- che in data ha presentato alla Commissione tributaria provinciale (regionale) di ricorso (*appello*) R.G.R. (R.G.A.) n.avverso, n., emesso da, notificando il, concernente(*indicare il ricorso e l'atto impugnato con i relativi estremi di identificazione*);

PRODUCE

mediante deposito in segreteria, per l'allegazione al fascicolo d'ufficio, i seguenti documenti:

.....;

.....;

Salvezze illimitate.

....., il

Prof. Dott. Armando Urbano

La nota spese

Deve essere depositata presso la segreteria della commissione fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione oppure può essere consegnata direttamente in udienza, al Segretario. Le spese, qualora non vengano dichiarate in tutto od in parte compensate, sono liquidate con la sentenza ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 546/1992.

Qualora la Commissione dovesse dichiarare la compensazione delle spese, non sarà più sufficiente la ormai consueta e nota formula **“giusti motivi”** , ma sarà necessario includere nelle motivazioni della sentenza la formula **“le altre gravi ed eccezionali ragioni”, che inducono a compensare le spese giudiziali.** (articolo 92 c.p.c.).

Esempio di nota spese

(Carta Intestata del professionista)

Commissione Tributaria Provinciale di
Sezione n. ... - Udienza del R.G. n./..

NOTA SPESE

Ricorrente:xxxxxxx

Contro: Agenzia delle Entrate Direzione Prov.le di

per l'annullamento dell'Atto Imposta/e..... ANNO

valore della controversia €.==

ATTIVITA' SVOLTA	SPESE	INDENNITA	ONORARI
Formazione fascicoli			
CONSULENZA TRIBUTARIA			
RICORSO ex art. 18			
assenza studio per notifica alla controparte			
assenza da studio per costituzione			
Memorie ex art. 32			
spese per contributo unificato			
udienza di <u>Sosp. Atto impugnato</u>			
assenza da studio per udienza			
Intervento <u>Pub.Udienza</u>			
assenza da studio per udienza			
TOTALI			

RIEPILOGO

Totale spese anticipate	€.	xxx.xxx
Totale indennità	€.	xxx.xxx
<i>Totale onorari</i>	€.	xxx.xxx
C.A.P. 4% su €. <i>xx.xxx.xxx</i>	€.	<u>xxx.xxx</u>
TOTALE GENERALE	€.	<u>xx.xxx.xxx</u>
oltre IVA 22% su €. <i>xx.xxx.xxx</i>		

S. E. & O.

....., lì

Firma del professionista

La conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco.

Si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.

Può essere proposta:

- dalla Commissione tributaria provinciale che, d'ufficio, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione;
- dalle parti stesse (contribuente, ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).

Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l'accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.

La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia “in udienza” che “fuori udienza”.

La **conciliazione in udienza** può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi:

- il contribuente o l'ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;

- l'ufficio, dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
- il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.

Se si raggiunge l'accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

La **conciliazione fuori udienza** viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l'accordo tra l'ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.

In questa ipotesi, lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l'indicazione dei contenuti dell'accordo. Se l'accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio.

I vantaggi della conciliazione sono rappresentati dalla:

- riduzione delle sanzioni amministrative al 40%; delle somme irrogabili in base al tributo conciliato;
- compensazione delle spese di giudizio (salvo diverso accordo contenuto nel verbale di conciliazione).

Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere effettuato:

- in **unica soluzione**, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);

- in **forma rateale**, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di 12 rate trimestrali, se le somme dovute superano 50.000 euro.

La prima delle rate deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale o della comunicazione del decreto presidenziale.

Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Il contribuente deve consegnare all'ufficio una copia dell'attestazione del versamento accompagnata.

Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, applicata in misura doppia (60%), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Esempio di istanza di conciliazione giudiziale proposta dal contribuente

PROPOSTA DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI

Il sottoscritto Prof. Dott. URBANO Armando iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari nell'interesse del proprio assistito come da mandato in atti, Sig. ... nato a .. il, residente a, Via,c.f.(oppure: *la società, con sede in, via, c.f., nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore*)

PREMESSO

- che in data ... ha presentato alla Commissione tributaria provinciale di ricorso R.G.R. n. avverso, n., emesso da, notificando il ..., concernente (*indicare il ricorso e l'atto impugnato con i relativi estremi di identificazione*);
- che non è stata ancora fissata la data per l'udienza di trattazione

CHIEDE

ai sensi dell'art. 48, del D. Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 la conciliazione della presente controversia.

A tal fine

PROPONE

di conciliare totalmente/parzialmente la controversia nei modi seguenti:

Per le imposte dirette	Da euro	A euro
Riduzione del reddito d'impresa accertato	_____	_____
Riduzione del reddito di lavoro autonomo accertato	_____	_____
Riduzione del reddito da partecipazione accertato	_____	_____
Per l'imposta sul valore aggiunto		
Riduzione della maggior imposta accertata	_____	_____
Riduzione della pena pecuniaria irrogata	_____	_____
Per le altre imposte indirette		
Riduzione del valore finale accertato	_____	_____
Definizione del valore iniziale accertato	_____	_____
Riconoscimento delle spese <u>incrementative non ammesse o parzialmente ammesse</u>	_____	_____
Altro		
_____	_____	_____

Tale richiesta è basata sulle seguenti motivazioni: *(descrivere i motivi riprendendo dal ricorso parte delle doglianze sulle quali si ha buona probabilità di vittoria o in virtù delle giurisprudenza che si è formata).*

Con osservanza

....., il

Prof. Dott. Armando Urbano

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale

La sentenza del collegio giudicante è immediata, salva la possibilità di rinviare di non oltre trenta giorni la deliberazione in camera di consiglio ma non è prevista la immediata comunicazione del dispositivo alle parti costituite.

La pubblicazione del testo integrale della sentenza deve avvenire entro trenta giorni dal deposito in segreteria mentre il dispositivo verrà comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal detto deposito.

L'articolo 36 del decreto legislativo elenca tutto ciò che la sentenza deve contenere:

- la composizione del collegio giudicante, delle parti e dei loro difensori;
- il sunto dello svolgimento del processo, dei motivi esposti e delle richieste delle parti;
- il dispositivo, la data e le firme del presidente e dell'estensore.

Una volta pubblicata la sentenza scatta l'obbligo di provvedere direttamente alla notificazione alle altre parti, tramite ufficiale giudiziario, della sentenza stessa depositando poi in segreteria, entro trenta giorni, la prova di aver adempiuto a tale onere.

Se non si provvede alla notifica i tempi per l'impugnazione si allungano passando dai classici sessanta giorni fino a sei mesi e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza (i 46 giorni sono dovuti alla sospensione estiva dei termini se dovessero intercorrere nei sei mesi).

La sentenza della Commissione provinciale è impugnabile presso la Commissione Tributaria Regionale.

Se non si provvede alla notifica i tempi per l'impugnazione si allungano passando dai classici sessanta giorni fino a sei mesi e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza (i 46 giorni sono dovuti alla sospensione estiva dei termini se dovessero intercorrere nei sei mesi).

La sentenza della Commissione provinciale è impugnabile presso la Commissione Tributaria Regionale.

Richiesta copia sentenza uso studio

On.le Commissione Tributaria Provinciale di
Sezione N.

Oggetto: Richiesta copia non autentica di sentenza ad uso studio.

Il sottoscritto Prof. Dott. Armando Urbano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, con l'incarico di difensore del Sig....,

P R E M E S S O C H E

ha presentato ricorso contro il, concernente, anno R.G.R.; in data ... è stata emessa la sentenza N. .../.../... depositata il con la presente istanza

C H I E D E

Il rilascio di N. 01 (Una) copia non autenticata, ad uso studio, della sentenza. Con Osservanza.

....., il

Prof. Dott. Armando Urbano

N.B. PER RICHIEDERE UNA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA BISOGNERÀ ELIMINARE DALLA SUESPOSTA ISTANZA LE PARTI SOTTOLINEATE.

Ammontare del diritto di copia senza certificazione di conformità

Diritto per il rilascio di copia cartacea senza certificazione di conformità	
Numero di pagine	Diritto di copia <u>forfettizzato</u>
da 1 a 4	1,50 euro
da 5 a 10	3 euro
da 11 a 20	6 euro
da 21 a 50	12 euro
da 51 a 100	25 euro
oltre le 100	25 euro + 15 euro per ogni ulteriore blocco da 100 pagine o frazione di 100

Ammontare del diritto di copia con certificazione di conformità

Diritto per il rilascio di copia cartacea con certificazione di conformità			
Numero di pagine	Diritto di copia <u>forfettizzato</u>	Diritto di copia autentica	Totale
da 1 a 4	1,50 euro	9 euro	10,50 euro
da 5 a 10	3 euro	9 euro	12 euro
da 11 a 20	6 euro	9 euro	15 euro
da 21 a 50	12 euro	9 euro	21 euro
da 51 a 100	25 euro	9 euro	34 euro
oltre le 100	25 euro + 15 euro per ogni ulteriore blocco da 100 pagine o frazione di 100	9 euro	34 euro + 15 euro per ogni ulteriore blocco da 100 pagine o frazione di 100

Se l'esito del ricorso non è favorevole al ricorrente, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio, le somme dovute con i relativi interessi devono essere pagate come di seguito indicato:

- dopo la notifica dell'accertamento per quanto concerne le imposte dirette, Iva, imposta di registro **per un terzo della maggiore imposta** e nessun importo per quanto concerne le sanzioni;

- dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale:
 - ✓ se la sentenza è sfavorevole al contribuente **per i due terzi della maggiore imposta**, diminuito di quanto già eventualmente versato e nessun importo per quanto concerne le sanzioni;

- ✓ se la sentenza è parzialmente sfavorevole al contribuente per l'ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi), diminuito di quanto già eventualmente versato e nessun importo per quanto concerne le sanzioni;

- dopo la decisione della Commissione tributaria regionale:
 - ✓ se la sentenza è sfavorevole al contribuente per il residuo ammontare delle imposte, interessi e delle sanzioni;
 - ✓ se la sentenza è parzialmente sfavorevole al contribuente per l'ammontare risultante dalla decisione diminuito di quanto già eventualmente versato.

Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronunci a favore del contribuente, l'ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti, (o, in mancanza di un termine, entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa.

Se l'ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l'esecuzione della sentenza (**giudizio di ottemperanza**). Il ricorso va presentato al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza passata in giudicato e di cui si chiede l'ottemperanza.

Il giudizio d'appello

Contro la sentenza di primo grado e' possibile ricorrere in appello alla Commissione Regionale competente. L'atto di appello deve essere depositato *direttamente presso la Commissione Regionale.*

Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte.

Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre appello è più lungo. Tale termine è di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (deposito).

Trova applicazione la sospensione dei termini feriali (dal 1° agosto al 15 settembre).

Il nuovo termine di sei mesi si applica a tutti i processi tributari iniziati dopo il 4 luglio 2009 (facendo riferimento alla data di notifica all'Ufficio del ricorso alla Commissione tributaria provinciale).

Nel ricorso in appello il *Ricorrente* diventa l'*Appellante*; l'appello e' proposto non più per l'annullamento di un atto emesso da un Ufficio, ma per l'annullamento totale o parziale della sentenza di primo grado. Pertanto, a differenza del giudizio di primo grado (dove il ricorrente e' necessariamente il contribuente), l'appello può essere proposto anche dall'Ufficio.

In questo caso, il contribuente (idoneamente assistito da un professionista) deposita, in luogo dell'Atto di appello, un Atto di Controdeduzioni - se il contribuente e' risultato pienamente vittorioso in primo grado, ovvero un Appello Incidentale se c'e' stata parziale soccombenza di entrambe le parti.

Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla Commissione tributaria provinciale), nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

Copia dell'appello deve essere depositata presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. Sull'appello presentato alla Commissione Tributaria Provinciale, in chiusura dopo l'elenco degli allegati, apporre la formula *"Si attesta che la presente copia e' conforme all'originale depositato/spedito all'Ufficio ... in data ... come da copia della ricevuta di presentazione/spedizione (completa di ricevuta di ritorno) che si allega"*.

Inoltre, l'appellante deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria regionale adita, entro trenta giorni dalla proposizione nei confronti delle parti, copia conforme all'originale dell'appello, in triplice copia, allegando le fotocopie delle ricevute di deposito o di spedizione (complete di ricevute di ritorno) per raccomandata a mezzo del servizio postale

o delle copie dell'appello con la relata di notifica delle notifiche effettuate nei confronti sia delle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, sia della Commissione Tributaria Provinciale. Sull'appello presentato alla Commissione Tributaria Regionale, in chiusura dopo l'elenco degli allegati, apporre la formula

*"Si attesta che la presente copia e'
conforme all'originale
depositato/spedito all'Ufficio ... in data
... e depositato/spedito alla ...
Commissione Tributaria Provinciale di
..... in data ... come da copie delle
ricevuta di presentazione/spedizione
(completa di ricevuta di ritorno) che si
allegano"*

All'atto della costituzione in giudizio va allegata la nota di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi con la prova dell'avvenuto pagamento del contributo unificato.

Nel caso sia stato impugnato un atto di recupero degli aiuti di Stato, tutti i termini del giudizio di appello, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione dell'appello stesso, sono ridotti alla metà.

La controparte appellata deve costituirsi entro sessanta giorni da quando il ricorso per l'appello è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

Una annotazione sulla Procura: se nel ricorso introduttivo di primo grado la procura estende espressamente la rappresentanza *anche agli eventuali gradi successivi del giudizio*, non e' necessario riproporre la procura stessa,

in quanto il procedimento - per quanto frazionato in più gradi di giudizio - rimane unico; altrimenti al professionista dovrà essere conferita una procura specifica nel primo atto che verrà depositato durante il giudizio di appello.

Contenuto del ricorso in appello

- indicazione della commissione tributaria a cui è diretto;
- indicazione dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto;
- gli estremi della sentenza impugnata;
- esposizione sommaria dei fatti;
- oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione.

Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto o se si riscontra l'effettiva difformità tra l'atto depositato e quello notificato.

Attenzione: nell'atto di appello non e'
possibile formulare nuove richieste, ed e'
parimenti inammissibile riportarsi
genericamente ai motivi del ricorso
introduttivo: in pratica, e' necessario
sottolineare alla

Commissione Regionale i motivi per cui si ritiene che la decisione di primo grado sia da rigettare (irregolarità procedurali, manifesta infondatezza della sentenza, insufficiente valore attribuito ad alcuni elementi di prova favorevoli al contribuente, ecc...).

Il Giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga

necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile (le nuove prove, comunque, non possono mai ampliare il thema decidendum.

L'appellante può introdurre nel giudizio dei documenti diversi da quelli prodotti nel primo grado.

Deroghe

Divieto di domande nuove

- interessi maturati dopo la sentenza impugnata;
- restituzione di somme pagate dopo la sentenza impugnata;
- svalutazione monetaria successiva alla sentenza di I grado.

Divieto di eccezioni nuove

- eccezioni rilevabili d'ufficio che non siano precluse.

Divieto di mezzi di prova nuovi

- documenti necessari ai fini della decisione
- prove non potute fornire prima
- documenti successivi al giudizio di primo grado

ON. LE COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI

OGGETTO: appello avverso sentenza n.
della Commissione Tributaria Provinciale
di, Sez., del, depositata il, non
notificata/notificata il, RGR n. con
contestuale richiesta di sospensione ex
art. 47 D. Lgs. 546/92 e trattazione in
Pubblica udienza ex art.33 D.Lgs. 546/92.

PER:

...., nato a e residente in, Cod. Fisc.

...., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dal Dott./Rag, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

....

appellante

CONTRO:

UFFICIO
appellato

Fatto

Con avviso di, n. notificato il,
l'Ufficio rettificava/accertava per l'anno
.... /irrogava la sanzione per

Contro il suddetto avviso si gravava l'odierno appellante, eccependo

1);

2);

A fronte dei suindicati analitici motivi di gravame, la Commissione Tributaria Provinciale di rigettava/accoglieva parzialmente il ricorso, sostenendo che

Avverso la suindicata sentenza n. della Commissione Tributaria Provinciale di, Sez., depositata il, non notificata/notificata il, il Sig., rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente appello, dal Dott./Avv., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in, propone formale appello per i seguenti

MOTIVI

1);

2);

Pertanto, l'appellante, come sopra rappresentato e difeso, chiede:

All'ill.mo Sig. Presidente, di disporre la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, fino alla pronuncia del Collegio, evitando all'appellante ulteriori

pregiudizi economici-finanziari gravi ed irreparabili ritenendo che, nel caso in esame, sussistono entrambi i presupposti pretesi da tale disposizione. In particolare ricorre: il ***fumus boni juris***, in quanto i motivi adottati a sostegno dell'appello avverso la sentenza in oggetto, unitamente alla documentazione prodotta,

forniscono un insieme di argomentazioni esaustive a dimostrazione della correttezza dell'operato dell'appellante e della insostenibilità, tanto in linea di diritto che nel merito, dei rilievi erariali;
il ***periculum in mora***, in quanto l'importo già iscritto a ruolo è di rilevante entità per la società.

che codesta On.le Commissione Tributaria Regionale, in riforma dell'appellata sentenza, voglia annullare l'impugnato avviso di accertamento per palese violazione di legge, oltre che per infondatezza nel merito, con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i due giudizi.

Ai sensi dell'art. 12, co. 5, D.Lgs. 546/1992,
si dichiara che il valore della presente
controversia è pari ad Euro (Euro
...../.....) e pertanto l'importo dovuto a
titolo di contributo unificato previsto
dall'art. 13, co. 6-quater, D.P.R. 30.05.2002,
n. 115 è pari ad Euro (Euro
...../.....).

Dichiara, altresì di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: e al seguente numero di fax:

Si fa riserva di produzione di memorie, all'esito del comportamento della controparte.

Si richiede la trattazione in Pubblica Udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Legs.546/92.

Salvezze illimitate

...., lì

Firma del difensore

Si allegano i seguenti atti e documenti:

- copia conforme dell'appellata sentenza n. della Commissione Tributaria Provinciale di, Sez., del, depositata il, non notificata/notificata il;
-
-

Si attesta che la presente copia e' conforme all'originale depositato/spedito all'Ufficio ... in data ... e depositato/spedito alla ... Commissione Tributaria Provinciale di in data ... come da copie delle ricevuta di presentazione/ spedizione (completa di ricevuta di ritorno) che si allegano.

Firma del difensore

Le controdeduzioni all'appello

La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

Occorre ricordare che nelle suddette controdeduzioni la parte appellata potrà esporre le proprie argomentazioni difensive antitetiche rispetto a quelle della parte appellante, potendo consistere in argomenti sia di fatto che di diritto, ma in ogni caso non potranno assumere la veste di nuove domande, altrimenti non si parlerà di controdeduzioni, bensì di appello incidentale.

Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio.

Le controdeduzioni vengono depositate in quattro o più copie (di cui tre per i giudici di secondo grado e una o più copie per chi ha proposto l'appello) presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale.

Fac simile controdeduzioni e costituzione in giudizio

On. le Commissione Tributaria Regionale di

RGA/..... – Sez

OGGETTO: Costituzione in giudizio e controdeduzioni ex art. 54 D. Lgs. 546/92 all'appello principale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di, notificato il e depositato in CTR il ..., alla Sent. n. .././../, pronunciata il e depositata il emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di sez. ... e non notificata.

In nome e per conto del Sig. nato a ... il e residente in ... alla Via ... rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ..., **elettivamente domiciliato** in come da mandato in atti, preso atto del ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di ..., Prot. n.del ... notificato in data da cui si evince che, l'Ufficio ha proposto gravame avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ... sez.

.. n. .././ del ... depositata in segreteria in data ... non notificata, con il presente atto, si costituisce in giudizio e controdeduce quanto segue per contrastare l'appello principale proposto avverso la sentenza sopra indicata.

L'appello proposto è infondato e deve pertanto essere respinto in quanto la sentenza impugnata è immune dalle censure esposte nel gravame per i motivi che di seguito si espongono.

In via preliminare(esporre le motivazioni specifiche)

In via principale(esporre le motivazioni specifiche)

Alla luce dei fatti fin qui esposti e controdedotti e alla giurisprudenza citata e allegata, il sottoscritto, nella sua predetta qualità con il presente atto,

CHIEDE

a codesta Onorevole Commissione, ferma restando la possibilità di produrre documenti e memorie illustrative nei termini di legge, contraris rejectis ogni e qualsiasi istanza contraria, affinché voglia rigettare l'appello principale, confermando la Sentenza n. ../../.. emessa dai giudici di prime cure, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio a favore della parte appellata.

Dichiarano, altresì di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: e al seguente numero di **fax**:

Salvezze illimitate.

.....,

Firma del difensore

Si allega:

-
-
-

L'appello incidentale

La parte appellata nell'atto depositato al momento della costituzione in giudizio può proporre appello incidentale, ovvero impugnare quella parte di sentenza a lei sfavorevole poiché non totalmente vittoriosa in primo grado.

Pagamento del contributo unificato

È sempre necessario il versamento del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale, anche se il valore della causa non viene modificato.

Se vi è soccombenza ripartita, l'appellante principale e quello incidentale devono sempre pagare l'imposta, in quanto non ha rilievo il fatto che non si superi il corrispondente scaglione di valore.

Esempio

Se un accertamento ha il valore di 200.000 euro, in primo grado il contribuente versa un contributo pari a 500 euro (scaglione di valore compreso tra 75.000 e 200.000 euro) e, se il giudice riduce la pretesa a 80.000 euro, l'ufficio/appellante principale prenota a debito un contributo unificato pari a 500 euro, in quanto l'appello vale 120.000 euro, ma il contribuente/appellante incidentale paga sempre un contributo unificato pari a 500 euro, proprio in forza della tesi sostenuta (l'appello, in questo caso, varrebbe 80.000 euro).

Fac-Simile controdeduzioni appellato con appello incidentale

ON. LE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI
SEZIONE

ATTO DI CONTRODEDUZIONI CON APPELLO INCIDENTALE

OGGETTO: RGA n.atto di costituzione e controdeduzioni con appello incidentale avverso l'appello presentato/notificato il, proposto contro la sentenza n. della Commissione Tributaria Provinciale di, Sez., depositata il, non notificata/ notificata il

PER:

...., nato a, residente in ed elettivamente domiciliato in, presso lo studio del Dott./Rag. che lo rappresenta e difende come da mandato in atti

resistente e appellante incidentale

CONTRO:

UFFICIO, in persona del suo Direttore pro tempore, Dott./Sig.

Appellante

Fatto

Con avviso di, l'Ufficio accertava a carico del Sig.

Avverso detto avviso di l'odierno resistente e appellante incidentale presentava ricorso sostenendo che:

1)

2)

La Commissione Tributaria Provinciale di, Sez., con sentenza n. del, depositata il, accoglieva il ricorso, correttamente rilevando che l'avviso era in quanto

Non di meno, il Collegio adito si asteneva dal pronunciarsi in ordine al motivo di cui al n. del ricorso introduttivo/non accoglieva il motivo di cui al n. del ricorso introduttivo, ritenendolo assorbito dall'annullamento dell'avviso

Contro la suindicata sentenza si è gravato di appello l'Ufficio, sostenendo:

- 1);
- 2);

Con il presente atto di controdeduzioni si costituisce il resistente e chiede il rigetto del proposto appello in quanto nessuno dei motivi del gravame risulta fondato e in particolare:

- 1) sulla pretesa;
- 2) sulla pretesa;

Tanto premesso sulla inconsistenza e infondatezza del proposto appello, l'odierno resistente propone a sua volta

APPELLO INCIDENTALI

in ordine ai seguenti punti non accolti/ritenuti assorbiti dal giudice di prime cure per i seguenti

MOTIVI

- 1);
- 2);

Pertanto, per i motivi esposti, si chiede la reiezione dell'appello ex adverso proposto, siccome infondato in fatto e in diritto e che, in accoglimento dell'appello incidentale, voglia codesto collegio

1);

2);

Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.

Si producono i seguenti atti e documenti:

Doc. n. 1);

Doc. n. 2);

Con osservanza.

....., lì

Firma del difensore

In tutti i casi (appello, appello incidentale e controdeduzioni) le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte nel giudizio d'appello, s'intendono rinunciate.

Le sentenze delle commissioni tributarie non più impugnabili in quanto è scaduto il termine per presentare l'appello possono essere revocate se:

- 1. Vi è stato dolo di una delle parti o del giudice;**
- 2. Il giudizio si è basato su prove dichiarate false dopo la sentenza;**
- 3. Sono stati trovati documenti decisivi per una parte che precedentemente non aveva potuto produrre.**

Si ringrazia per l'attenzione.
studio@armandourbano.it

entra a far parte della mia rete
su LinkedIn: Armando Urbano